REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/77 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1977

relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il prezzo d'intervento unico è fissato per un cereale di una qualità tipo determinata ; che il regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede, all'articolo 7, paragrafo 2, l'ipotesi che la qualità del cereale acquistato da un organismo d'intervento differisca dalla suddetta qualità tipo, nel qual caso il prezzo d'intervento viene adattato applicando maggiorazioni o detrazioni ;

considerando che, nel quadro di un regime di prezzi d'intervento, le maggiorazioni e detrazioni possono essere previste soltanto per alcune caratteristiche essenziali del cereale, come il tenore di umidità, il peso specifico e le impurità che possono essere constatate con metodi semplici ;

considerando che, per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni, il criterio da prendere in considerazione consiste nella ripercussione delle suddette caratteristiche sul valore di trasformazione del frumento duro destinato all'alimentazione umana e sul valore nutritivo dei cereali impiegati nell'alimentazione del bestiame ;

considerando che le maggiorazioni e detrazioni devono essere calcolate in relazione alle qualità tipo fissate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75 ;

considerando che, nelle regioni della Comunità in cui la segala viene regolarmente venduta a fini di panificazione, gli organismi d'intervento, conformemente agli usi commerciali in vigore, devono avere la possibilità di concedere una maggiorazione speciale per detto cereale, sempreché esso risponda a determinati criteri minimi di qualità fisica e tecnologica ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora un cereale acquistato dagli organismi d'intervento differisca dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è aumentato o diminuito in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo d'intervento unico sono calcolate applicando le percentuali previste dagli articoli 3, 4 e 6 a questo prezzo valido all'inizio della campagna di commercializzazione.

Tuttavia, per l'applicazione del comma precedente, nei nuovi Stati membri fino al 31 dicembre 1977, il prezzo d'intervento è diminuito dell'importo compensativo adesione, applicabile per ognuno di questi Stati membri, per il cereale in questione, negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 3

1. Qualora il tenore di umidità del frumento tenero, della segala, dell'orzo e del granturco offerti all'intervento differisca dal tenore di umidità stabilito per la qualità tipo, le maggiorazioni e le detrazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella I dell'allegato. Se la siccità del frumento duro offerto all'intervento è superiore alla siccità normale, conformemente a quanto previsto per la qualità tipo, l'organismo d'intervento applica le maggiorazioni che figurano nella suddetta tabella.

2. Qualora il peso specifico del frumento tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo offerti all'intervento differisca dal peso specifico adottato per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni applicabili sono indicate nella tabella II dell'allegato.

3. Qualora dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 risultino contemporaneamente due maggiorazioni o due detrazioni, si applica soltanto la maggiorazione o la detrazione più elevata.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

Articolo 4

1. Qualora la percentuale dei chicchi spezzati supera il 2 % per il frumento duro, il 3 % per il frumento tenero, la segala e l'orzo, e il 4 % per il granturco, si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

2. Qualora la percentuale della impurità relative ai chicchi, ivi compresi i chicchi striminziti, supera il 3 % per il frumento duro e la segala, il 4 % per il granturco e il 5 % per il frumento tenero e l'orzo, si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

3. Qualora la percentuale di chicchi germinati supera il 2,5 % si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

4. Qualora la percentuale delle varie impurità (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, la segala, l'orzo ed il granturco, si applica una detrazione dello 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

5. Qualora, per il frumento duro, la percentuale di chicchi bianconati superi il 20 % senza eccedere il 40 %, si applica una detrazione dello 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 % ; se la percentuale supera il 40 %, si applica una detrazione dello 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %.

6. Per le varietà di frumento duro sotto indicate, vengono applicate le detrazioni seguenti :

— Grifoni : 4 unità di conto per tonnellata,

— Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia : 20 unità di conto per tonnellata,

— Durtal, Rikita e Tomclair : 25 unità di conto per tonnellata.

Articolo 5

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, le maggiorazioni e detrazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono applicate congiuntamente.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli organismi d'intervento possono, all'atto dell'intervento, applicare una maggiorazione speciale di 3,11 unità di conto per tonnellata per la segala nelle regioni di produzione della Comunità nelle quali detto cereale è regolarmente venduto per la panificazione, sempreché si tratti di una qualità particolarmente buona che permetta detta utilizzazione, a condizione che :

— la percentuale di chicchi germinati non superi il 2,5 %,

— la percentuale di chicchi spezzati non superi il 5 % e la percentuale di impurità relative ai chicchi non superi il 3 %,

— la percentuale di chicchi riscaldati spontaneamente non superi lo 0,05 %,

— la percentuale di chicchi scaldati nel corso delle operazioni di essiccazione non superi lo 0,50 % ;

— le unità di amilogrammi, basate sulla macinazione integrale, germi compresi, e ad una temperatura d'inamidatura di almeno 63°, non siano inferiori a 200.

2. Se il peso specifico della segala venduta a fini di panificazione differisce da quello considerato per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni da applicare al prezzo d'intervento di tale cereale sono le seguenti :

Kg/hl	in %
Maggiorazioni	
più di 72,0 — 73,0	0,3
più di 73,0 — 74,0	0,6
più di 74,0	0,9
Detrazioni	
meno di 70,0 — 69,0	0,75
meno di 69,0 — 68,0	1,25

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1493/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (1), è abrogato dal 1° agosto 1977.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° agosto 1977.

(1) GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

TABELLA I

Maggiorazioni e detrazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per cereali il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

MAGGIORAZIONI

(in percentuale)

Tasso di umidità	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco
1	2	3	4	5	6
15,4	0,1	0,1	0,1	0,1	—
15,3	0,2	0,2	0,2	0,2	—
15,2	0,3	0,3	0,3	0,3	—
15,1	0,4	0,4	0,4	0,4	—
15,0	0,5	0,5	0,5	0,5	—
14,9	0,6	0,6	0,6	0,6	—
14,8	0,7	0,7	0,7	0,7	—
14,7	0,8	0,8	0,8	0,8	—
14,6	0,9	0,9	0,9	0,9	—
14,5	1,0	1,0	1,0	1,0	—
14,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1
14,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2
14,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3
14,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4
14,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,6	1,6	0,6
13,8	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7
13,7	1,8	1,8	1,8	1,8	0,8
13,6	1,9	1,9	1,9	1,9	0,9
13,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
13,4	2,1	2,1	2,1	2,1	1,1
13,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,2
13,2	2,3	2,3	2,3	2,3	1,3
13,1	2,4	2,4	2,4	2,4	1,4
13,0	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
12,9	2,6	2,6	2,6	2,6	1,6
12,8	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7
12,7	2,8	2,8	2,8	2,8	1,8
12,6	2,9	2,9	2,9	2,9	1,9
12,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
12,4	3,1	3,1	3,1	3,1	2,1
12,3	3,2	3,2	3,2	3,2	2,2
12,2	3,3	3,3	3,3	3,3	2,3
12,1	3,4	3,4	3,4	3,4	2,4
12,0	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5
11,9	3,6	3,6	3,6	3,6	2,6
11,8	3,7	3,7	3,7	3,7	2,7
11,7	3,8	3,8	3,8	3,8	2,8
11,6	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9
11,5	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0
11,4	4,1	4,1	4,1	4,1	3,1
11,3	4,2	4,2	4,2	4,2	3,2
11,2	4,3	4,3	4,3	4,3	3,3
11,1	4,4	4,4	4,4	4,4	3,4
11,0	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5
10,9	4,6	4,6	4,6	4,6	3,6
10,8	4,7	4,7	4,7	4,7	3,7
10,7	4,8	4,8	4,8	4,8	3,8
10,6	4,9	4,9	4,9	4,9	3,9
10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
10,4	5,1	5,1	5,1	5,1	4,1
10,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,2
10,2	5,3	5,3	5,3	5,3	4,3
10,1	5,4	5,4	5,4	5,4	4,4
10,0	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5

DETRAZIONI

(in percentuale)

Tasso di umidità	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco
1	2	3	4	5
15,5	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	0,5
15,8	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	0,8

TABELLA II

Maggiorazioni e detrazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per cereali il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero		**Frumento duro**	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
		Maggiorazioni	
		più di 79,0 — 80,0	0,3
		più di 80,0 — 81,0	0,6
		più di 81,0 — 82,0	0,9
		più di 82,0	1,1
Detrazioni		*Detrazioni*	
meno di 72,0 — 71,0	0,5	meno di 77,0 — 76,0	0,75
meno di 71,0 — 70,0	1,0		
meno di 70,0 — 69,0	1,5		
meno di 69,0 — 68,0	2,0		
Segala		**Orzo**	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
Detrazioni		*Detrazioni*	
meno di 70,0 — 69,0	0,5	meno di 63,0 — 62,0	0,5
meno di 69,0 — 68,0	1,0	meno di 62,0 — 61,0	1,0
		meno di 61,0 — 60,0	1,5
		meno di 60,0 — 59,0	2,0